



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 71 del 31/01/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MEDICO AUTORIZZATO AI FINI DELLA SORVEGLIANZA MEDICA DEI DIPENDENTI ESPOSTI A RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI PRESSO L'A.O. "SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA – RINNOVO ANNO 2023

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che la Regione Piemonte, con nota prot. n. 24949 del 03/12/2018, nel precisare che il personale appartenente a strutture che compongono il Dipartimento di prevenzione non può svolgere l'attività di medico competente, confermava altresì che non esiste alcun divieto in merito alla possibilità che un dirigente medico del Dipartimento di prevenzione svolga attività di medico autorizzato ai sensi dell'art. 61 comma 3 e dell'art. 83 del D. Lgs. 230/95;

rilevato che:

- l'attività di medico autorizzato è svolta da un Dirigente Medico individuato dall'ASL VCO, in possesso delle necessarie competenze, e al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'ASL di appartenenza;
- gli accessi sono concordati tra il Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria ed il professionista dell'ASL VCO. Al Professionista è riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della consulenza, fermo restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire, da parte del Responsabile della Struttura, un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti;

richiamata la deliberazione n. 179 del 15/03/2022 con la quale si rinnovava per l'anno 2022 la convenzione con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria per la messa a disposizione di un medico autorizzato, dipendente di questa ASL, per la sorveglianza medica dei dipendenti delle sedi di Alessandria esposti a rischio di radiazioni ionizzanti;

preso atto che l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria, con nota prot. n. 75313 del 30/11/2022, ha chiesto la disponibilità al rinnovo anche per l'anno 2023 di una convenzione per l'attività di medico autorizzato ai fini della sorveglianza medica dei dipendenti esposti a radiazioni ionizzanti all'interno della propria Azienda Ospedaliera, in continuità con gli anni precedenti e alle stesse condizioni;

dato atto che, con comunicazione e.mail del 14/01/2022, la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione se sussisteva la disponibilità al prosieguo della convenzione in essere per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

preso atto che, con comunicazione e.mail del 07/12/2022, la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni ha acquisito il parere favorevole rispettivamente dal Direttore della SOC Dipartimento Prevenzione e in data 10/01/2023 dalla Direzione Generale;

dato atto, altresì, che in data 11/01/2023 la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni ha comunicato all'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'anno 2023, trasmettendo contestualmente bozza di disciplinare per la conferma e condivisione del testo convenzionale, così come da allegato AL01 al seguente deliberato;

preso atto che, con nota acquisita al protocollo di arrivo ASL VCO n. 4739 del 23/01/2023, l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria ha confermato il testo del disciplinare;

dato atto, contestualmente, che gli introiti presunti derivanti dal presente provvedimento sono stimati in € 38.400,00// e saranno imputati al conto ricavo 4.50.02.65 del Bilancio Esercizio 2023;

PROPONE

di rinnovare la convenzione con l'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria per la messa a disposizione di un medico autorizzato, dipendente di questa ASL, per la sorveglianza medica dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e alle medesime condizioni in essere nell'anno 2022, in conformità all'allegato AL01) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'attività di medico autorizzato è svolta da un Dirigente Medico individuato dall'ASL VCO in possesso delle necessarie competenze, e al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'ASL di appartenenza. Gli accessi sono concordati tra il Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria ed il professionista dell'ASL VCO. Al Professionista è riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della consulenza, ferma restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti;

di dare atto, contestualmente, che il ricavo presunto di €. 38.400,00// verrà introitato sul conto di ricavo 4.50.02.65 del Bilancio Esercizio anno 2023;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1. di rinnovare, dal **01/01/2023** al **31/12/2023**, per le motivazioni citate in premessa ed ivi tutte richiamate, la convenzione con l'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria per la messa a disposizione di un medico autorizzato, dipendente di questa ASL, per lo svolgimento dei compiti inerenti la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'A.O. di Alessandria esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, alle condizioni di cui all'allegato AL01) al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'attività di medico autorizzato è svolta da un Dirigente Medico individuato dall'ASL VCO, in possesso delle necessarie competenze, e al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso l'ASL di appartenenza. Gli accessi sono concordati tra il Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'A.O. "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" di Alessandria ed il professionista dell'ASL VCO; al Professionista è riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della consulenza, ferma restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti;
3. di dare atto, contestualmente, che il ricavo presunto derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi €. 38.400,00// e verrà introitato sul Bilancio Esercizio 2023 conto economico 4.50.02.65;
4. di affidare alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
5. di demandare la sottoscrizione del disciplinare di convenzione al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali.

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA VCO DI OMEGNA E L'AZIENDA
OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" DI ALESSANDRIA PER
ATTIVITÀ DI MEDICO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 230/95, ART. 61
COMMA 3 E ART. 83, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "SS. ANTONIO E
BIAGIO E C. ARRIGO". ANNO 2023**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

E

l'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, C.F. e P.IVA 016405600064, (di seguito per brevità denominata A.O. AL) rappresentata, in forza dei poteri conferiti con deliberazione n. 713 del 22/12/2021 e ss.mm.ii., dal Direttore Responsabile della S.C. Area Politiche Risorse Umane Dott.ssa Patrizia NEBIOLO domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Azienda, via Venezia n. 16, Alessandria

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: -

ART. 1 Oggetto della convenzione

L'ASL VCO si impegna ad assicurare prestazioni di consulenza per attività di medico autorizzato, ai sensi del D. Lgs.vo n. 230/95, art. 61 comma 3 e art. 83, da effettuarsi presso la S.C. di Medicina del Lavoro dell'A.O. AL.

L'attività di cui trattasi riguarderà nel dettaglio:

- a) un totale approssimativo di circa 500 visite, suddivise tra i dipendenti che

	necessitano di frequenza annuale o semestrale;	
	b) partecipazione a commissioni rischio radiologico;	
	c) informazione al lavoratore sui rischi specifici;	
	d) pratiche INAIL;	
	e) prosecuzione sorveglianza medica a giudizio del medico autorizzato per i	
	lavoratori non idonei o comunque allontanati dal rischio radiologico;	
	f) consegna DOSP e scheda personale dosimetrica all'ISPEL e in copia al	
	lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, conservandone copia	
	per l'Azienda;	
	g) supporto al datore di lavoro per tutti gli aspetti riguardanti la sorveglianza	
	medica della radioprotezione;	
	h) partecipazione a riunioni periodiche e relazione attività medico autorizzato;	
	i) consegna scheda di valori di esposizione ai dipendenti;	
	j) partecipazione come docente ai corsi di formazione ai dipendenti dell'AO	
	Alessandria, in collaborazione con l'esperto qualificato.	
	ART. 2 Modalità della consulenza	
	L'attività di cui all'art. 1 verrà svolta da un Dirigente Medico, in possesso delle necessarie	
	competenze, individuato dall'ASL VCO, al di fuori dell'orario di servizio dovuto presso	
	l'ASL di appartenenza. Gli accessi saranno concordati tra il Responsabile della S.C. di	
	Medicina del Lavoro dell'A.O. AL ed il professionista dell'ASL VCO. Al Professionista è	
	riconosciuto un margine di autonomia organizzativa circa le modalità di espletamento della	
	consulenza, fermo restando la necessaria disponibilità ad effettuare le visite in orari adeguati	
	ai turni lavorativi del personale interessato, al fine di garantire, da parte del Responsabile	
	della Struttura, un proficuo e doveroso coordinamento con i dipendenti.	
	ART. 3 Determinazione del compenso	
2		

	L'A.O. AL si impegna a corrispondere all'ASL VCO, a titolo di compenso delle prestazioni professionali di cui al presente accordo, quanto segue:	
	- per l'attività di cui alla lettera a), euro 50,00 per visita;	
	- per l'attività di cui alle lettere da b) a h) euro 8.000,00 forfettari più la quota IRAP;	
	- valorizzazione tempo di percorrenza, riconosciuto forfettariamente in 1 ora e trenta minuti, € 30,00/ora per accesso, come da circolare regionale n. 1136/U.C./SAN del 4/4/2006 e s.m.i.	
	- il rimborso delle spese per 1/5 del costo del carburante.	
	Le parti si accordano per inserire nel dettaglio della fattura tutte le voci di cui sopra; nulla è dovuto, quindi, in via diretta al professionista a titolo di rimborso.	
	ART. 4 Modalità di pagamento	
	L'A.O. AL trasmetterà all'ASL VCO, con cadenza trimestrale, il rendiconto della attività rese in applicazione del presente accordo, previa periodica relazione del Responsabile della S.C. di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliera, per la relativa fatturazione. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento di fattura da parte dell'A.O. AL.	
	ART. 5 Durata dell'accordo - Recesso	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 . Il rapporto convenzionale in oggetto potrà essere rinnovato per la prosecuzione della consulenza di cui trattasi, previo accordo scritto tra le Parti e nuova stipula. I contraenti si riservano la facoltà di modificare o revocare il presente accordo, nel qual caso notificheranno la propria intenzione almeno 30 giorni prima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando che lo stesso si intenderà immediatamente risolto qualora sopravvenissero disposizioni di leggi statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.	
	ART. 6 Copertura assicurativa	
	È a carico dell'A.O. AL la copertura assicurativa per i rischi correlati allo svolgimento	
	3	

	dell'attività limitatamente al tempo necessario per l'effettuazione delle prestazioni oggetto	
	della presente convenzione (Responsabilità civile).	
	La stessa garantisce inoltre la copertura per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere,	
	malattia e malattia professionale, parimenti per il periodo di svolgimento dell'attività	
	prevista dal presente accordo.	
	L'A.O. AL dichiara all'ASL VCO che la nota informativa sui rischi per la sicurezza e la	
	salute (artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008, ex artt. 21 e 22 D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii.) è scaricabile	
	dal sito web aziendale. Sarà cura dell'ASL VCO stessa provvedere alla materiale consegna	
	del documento ai propri dipendenti che prestano le attività in convenzione.	
	ART. 7 Privacy	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.	
	UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali nel quadro del	
	regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)	
	l'A.O. AL, Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del	
	GDPR provvede alla successiva nomina ad autorizzati al trattamento dei consulenti per il	
	trattamento dei dati personali che saranno utilizzati da questi ultimi ai fini e nell'ambito	
	dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione,	
	nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di	
	sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle funzioni attribuite con la presente	
	convenzione.	
	4	

